

Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 (BUR n. 103/2013)

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE EDILIZIO E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA

(¹)

CAPO I - Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e disposizioni per la riqualificazione edilizia

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

omissis (²)

Art. 2 - Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

omissis (³)

Art. 3 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.

omissis (⁴)

Art. 4 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.

omissis (⁵)

Art. 5 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

omissis (⁶)

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".
omissis ⁽⁷⁾

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 3 quater nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".
omissis ⁽⁸⁾

Art. 8 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".
omissis ⁽⁹⁾

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.
omissis ⁽¹⁰⁾

Art. 10 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.
omissis ⁽¹¹⁾

Art. 11 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.
omissis ⁽¹²⁾

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e disposizioni in materia di volumi tecnici.

omissis ⁽¹³⁾

Art. 13 - Efficientamento energetico dei nuovi edifici.

1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico, qualora la prestazione energetica dell'edificio, così come definita dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni e dal decreto del presidente della repubblica n. 59 del 2009, sia corrispondente alla classe A, il costo di costruzione è ridotto del:

- a) 50 per cento per la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
- b) 25 per cento per la realizzazione di nuovi edifici adibiti ad uso diverso.

2. L'esenzione di cui al comma 1 riguarda le istanze per la realizzazione di nuovi edifici presentate entro il 10 maggio 2017.

Art. 14 - Disposizioni attuative e transitorie.

omissis ⁽¹⁴⁾

CAPO II - Modifica di leggi regionali

Art. 15 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni.

omissis ⁽¹⁵⁾

Art. 16 - Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 7 septies dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

omissis ⁽¹⁶⁾

Art. 17 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 le parole: "*centottanta giorni*" sono sostituite dalle parole: "*un anno*".

Art. 18 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni.

1. Le varianti allo strumento urbanistico generale consentite in deroga al divieto di cui all'[articolo 48](#), comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quella prevista dall'articolo 16, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT). ⁽¹⁷⁾

Art. 19 - Disposizioni transitorie in materia di Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

1. Dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione del PTRC, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 427 del 10 aprile 2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 3 maggio 2013, ⁽¹⁸⁾ n. 39 e, comunque, sino alla scadenza delle misure di salvaguardia previste dall'[articolo 29](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, non si applicano le disposizioni dell'articolo 38 delle norme tecniche di cui all'allegato B4 del PTRC medesimo.

CAPO III - Norme finali

Art. 20 - Abrogazioni.

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

2. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici".

3. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".

Art. 21 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

1() La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 6/2014 (G.U. 1^a serie speciale n. 10/2014) limitatamente all'articolo 10, comma 6, in combinato disposto con l'articolo 7, comma 1 e all'articolo 11, commi 1 e 2 con riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s) e 117, terzo comma, della Costituzione.

Con sentenza n. 259/2014 (G.U. 1^a serie speciale n. 49/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato:

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 6, in combinato disposto con l'articolo 7, comma 1, per carenza della motivazione del ricorso;

- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione regionale impugnata non si è discostata dal principio fondamentale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come modificato dall'articolo 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che in relazione alla definizione di "ristrutturazione edilizia", non contiene più l'obbligo di rispetto della sagoma dell'edificio precedente, ma solo quello di rispetto del volume;

- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto - in base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale - il silenzio dell'impugnata disposizione sul rispetto, imposto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, della medesima sagoma dell'edificio preesistente, qualora si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), non può che essere interpretato nel senso della vigenza della predetta disposizione statale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

2() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza il comma 1 aveva modificato il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

3() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza il comma 1 aveva modificato art. 1 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

4() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza aveva modificato l'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

5() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza aveva modificato l'art. 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

6() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza aveva inserito l'art. 3 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

7() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza aveva inserito l'art. 3 ter della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

- 8() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza aveva inserito l'art. 3 quater della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
- 9() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza aveva modificato l'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
- 10() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza aveva sostituito l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
- 11() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza aveva modificato l'art. 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
- 12() Articolo abrogato da comma 1 art. 6 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19.
- 13() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14; in precedenza aveva inserito l'art. 11 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
- 14() Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14.
- 15() Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 1 legge regionale 18 maggio 2021, n. 10.
- 16() Testo riportato al comma 7 octies dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
- 17() Comma modificato da comma 9 art. 63 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015"
- 18() Per mero errore materiale nel testo approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel BUR è stato operato il riferimento, quale Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 10 aprile 2013, al Bollettino del 3 maggio 2010, n. 39 in luogo del Bollettino del 3 maggio 2013, n. 39.